

**COMUNE DI ORBASSANO
C.A.P. 10043 - PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA
GESTIONE DEGLI
ORTI URBANI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 08/04/03 e
modificato con n. 22 del 08/04/05.**

**REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE
DEGLI ORTI URBANI**

ART. 1)

Vengono assegnati ai cittadini residenti in Orbassano, pensionati, con età superiore ai 55 anni che ne facciano richiesta, porzioni del terreno comunale da destinarsi ad orti urbani riportati nell'allegata planimetria. Ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di n. 1 lotto, che verrà intestato alla persona richiedente. I lotti assegnati saranno catalogati in tre Moduli: **A (da 68 a 86 mq); B (da 87 a 100 mq); C (da 101 a 137 mq)**. I lotti saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine esterno del lotto da rete plastificata e paletti in ferro per un'altezza massima di mt. 1,50 e fornitura di piccola struttura per il ricovero attrezzi, così come previsto dal progetto definitivo. Ogni lotto sarà dotato di allacciamento all'acquedotto.

La procedura di assegnazione verrà pubblicizzata attraverso avvisi da pubblicarsi per quindici giorni all'Albo Pretorio, affissione di manifesti, inserimento dell'iniziativa nei giornali comunali. Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio indicato nell'avviso.

ART. 2)

Viene costituito un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti degli assegnatari, di cui 1 individuato come Presidente, eletto dall'assemblea dei medesimi a maggioranza dei partecipanti.

Il Comitato ha durata biennale e può essere rinnovato. L'assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l'intero Comitato.

ART. 3)

I lotti di terreno vengono assegnati esclusivamente a cittadini residenti in Orbassano in attuazione di graduatorie formulate sulla base dei seguenti criteri:

a) Viene assegnata precedenza ai pensionati con collocazione in graduatoria inversamente proporzionale al reddito posseduto; tale reddito, sommato con quello del proprio coniuge convivente dovrà essere inferiore a **Euro 31.000,00** (trentunomila)lorde.

b) Qualora residuino ulteriori appezzamenti, si assegneranno a coloro che presenteranno nell'anno successivo domanda nei termini indicati nel nuovo bando.

A parità di condizione di reddito avrà precedenza il candidato più anziano; in caso di ulteriore parità quello con più anni di residenza; in caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

L'assegnazione è approvata con determinazione dirigenziale. Annualmente, con delibera della Giunta Comunale, potranno essere aggiornati i parametri sul reddito. L'assegnazione del lotto cesserà automaticamente alla fine dell'anno in cui il titolare trasferirà la residenza fuori del Comune di Orbassano. Ogni cinque anni verrà verificata la sussistenza dei requisiti degli assegnatari.

ART. 4)

L'assegnazione dell'area non ha durata predefinita, ma potrà essere revocata nei casi indicati al successivo punto 5) o per motivo di carattere generale, definiti dall'Amministrazione quali necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PRGC, pubblico interesse, ecc.

L'assegnatario potrà disporre sino a quando sarà in grado di provvedervi in modo diretto, non essendo assegnabile il trasferimento ad altro componente della stessa famiglia o ad altre persone. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale per assegnazione in graduatoria.

ART. 5)

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- a) Utilizzo improprio dell'area: intendesi tra queste tutti gli utilizzi che non siano la coltivazione di ortaggi, fiori e piantumazione di essenze arboree di frutto la cui altezza non dovrà superare i mt. 3,00. La piantumazione è assentita per non più di n. 6 piante e non può essere l'esclusiva attività in quanto la coltivazione deve interessare almeno l'80% dell'area.
- b) Costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura ad esclusione del deposito attrezzi fornito dall'Amministrazione.
- c) Danneggiamenti od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti.
- d) Detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- e) Danneggiamenti ai confinanti per comportamento ritenuto scorretto dal Comitato.
- f) Perdita delle capacità fisico - attitudinali alla coltivazione dell'area.
- g) Non utilizzo diretto dell'area.
- h) Danneggiamento per uso improprio del sistema acquedotto.

ART. 6)

Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciali o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotto per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 7)

Il Comitato è responsabile della manutenzione e pulizia degli spazi comuni (viottoli, viali centrali e fossetti di scolo), operazioni che comunque resteranno a carico degli assegnatari stessi.

Sarà cura del Comitato vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato delle recinzioni, cancelli, contenitori degli attrezzi. In caso di danneggiamento, il concessionario sarà tenuto al pagamento all'Amministrazione dei costi per la riparazione.

Il Comitato propone all'Amministrazione eventuali revoche dell'assegnazione indicandone le cause.

ART. 8)

E' fatto divieto:

- di lavare autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni pena l'immediata decadenza dell'assegnazione;
- di accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- di accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli. Questi dovranno essere lasciati nell'apposita area destinata a parcheggio;
- di utilizzare per la coltivazione attrezzature a motore quali trattori, motozappe, ecc.;
- di eseguire impianti ed allacciamenti elettrici.

I residui di sfalcio e di potatura non utilizzati, quale concime organico, dovranno essere conferiti all'area controllata.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente regolamento della Polizia Urbana.

ART. 9)

E' ammessa la costruzione di un'unica serra per lotto, per la cui copertura l'unico materiale consentito è il polietilene.

Le serre, pena la revoca dell'assegnazione, non devono superare l'altezza di mt. 2,20, non devono avere una superficie superiore a mq. 12,00 e dovranno essere collocate ad una distanza di mt. 2,50 dal confine in modo tale che l'ombra delle stesse cada nel proprio orto.

ART. 10)

Gli utenti non possono realizzare, all'interno del lotto loro assegnato, nessun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

All'entrata di ogni orto verrà apposta a cura del Comune una targhetta ben visibile recante il numero del lotto.

ART. 11)

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.

Qualora l'area risultasse sporca, degradata, incolta e disordinata il Comitato potrà proporre al Comune per iscritto la revoca dell'assegnazione.

ART. 12)

L'assegnatario avrà l'obbligo di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, se derivante dalla prima.

In particolare dovrà:

- ogni qualvolta si renda necessario ripulire la recinzione ed il pozzetto d'ispezione dell'acqua da eventuali arbusti e/o erbacce;
- ogni due anni circa effettuare la "verniciatura protettiva" delle parti in legno dei depositi con impregnante neutro;

ogni quattro anni circa effettuare la tinteggiatura dei cancelletti metallici d'ingresso ai lotti con vernice a smalto colore verde. Nel caso in cui dette parti metalliche presentino segni di ruggine, bisognerà effettuare la spazzolatura delle superfici ammalorate, applicare la vernice protettiva a base di zinco e tinteggiare con vernice a smalto di colore verde.

ART. 13)

Resta inteso che ogni danno, furto, manomissione, infortunio od incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi, sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si possono verificare.

Il Comune, nella figura del Sindaco, resta peraltro sollevato da ogni responsabilità. Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

ART. 14)

Il canone annuo da versarsi dall'assegnatario è fissato in sede di prima applicazione in base al lotto,

A (€ 50,00), b (€ 60,00), c (€ 80,00) revisionabile ogni due anni con delibera di Giunta.

A fine anno le spese a consuntivo sostenute dall'Amministrazione per consumi, manutenzione ordinaria e straordinaria verranno suddivise in quota proporzionale in base ai lotti assegnati e l'importo posto a carico di ciascuno di essi dovrà essere versato congiuntamente al canone dell'anno successivo presso la Tesoreria Comunale. Per le assegnazioni effettuate in corso d'anno il canone verrà determinato in proporzione ai mesi di utilizzo.

In ogni caso non si farà luogo a rimborso di canoni versati.

Il mancato pagamento del canone e delle spese causerà l'immediata decadenza dell'assegnazione.

ART. 15)

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di giorni quindici a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto.

Non saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ART. 16)

L'Amministrazione non provvederà nei mesi invernali allo sgombero di neve e getto di sale per ghiaccio delle vie di accesso ai lotti. E' vietato depositare la neve rimossa dalle aree nelle vie di transito.

ART. 17)

L'inosservanza del presente Regolamento per quanto riguarda la conduzione dell'orto comporta la revoca dell'assegnazione di cui al punto 5) e la messa in disponibilità dell'area per altre assegnazioni, previo l'avviso come nello stesso previsto.

Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e la legislazione vigente per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 18)

Il Comune potrà concedere temporaneamente e con i criteri del presente Regolamento l'utilizzo ad orto urbano di piccole aree di proprietà non rientranti nella planimetria allegata ed appartenenti al patrimonio disponibile, dietro un canone annuo di € 40,00 (quaranta/00)

Per dette aree il Comune non fornirà alcuna struttura o servizio, ma le stesse dovranno comunque essere condotte dagli assegnatari con i criteri riportati nel presente Regolamento. In via transitoria, il Comune provvederà a regolarizzare le situazioni esistenti e in seguito i relativi appezzamenti saranno assegnati secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

ART. 19)

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 61 comma 2 dello statuto comunale.